

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E
L'UTILIZZO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI**

Approvato con delibera Giunta comunale n.78 del 03/10/2024

Regolamento per l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto elettronici del Comune di Sant'Ilario d'Enza

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le Funzioni Locali.
2. Il Comune di Sant'Ilario d'Enza, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle suddette disposizioni contrattuali, assicura il servizio sostitutivo di mensa al proprio personale a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato ove presente) e al Segretario comunale.
3. Il servizio sostitutivo di mensa viene erogato nella forma dei ticket restaurant e non può essere sostituito da indennità.
4. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con il fornitore o erogato mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato.

ART. 3 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE

1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale e le altre figure contemplate nel precedente articolo 1, comma 2.
2. Hanno diritto al buono pasto i dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano, secondo il normale orario di lavoro o debitamente autorizzato, purchè siano prestate, nella giornata, più di 7 ore complessive di lavoro, delle quali, almeno 2, svolte prima o dopo la pausa. Le sette ore si computano altresì nelle ore serali e con prosecuzione notturna.
3. La pausa non deve essere inferiore ai 30 minuti e non può superare le 3 ore.
4. Come previsto nell'art. 22, comma 4, del contratto decentrato integrativo triennio 2019/2021, possono fruire di una pausa di mezz'ora per la consumazione dei pasti, collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno, gli addetti allo sgombero della neve e gli addetti ai servizi bibliotecari, a condizione che vengano svolte almeno 7 ore di lavoro.
5. Al verificarsi delle suddette condizioni, il diritto spetta anche in caso di svolgimento di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, sempre che non si tratti di recupero di debiti di orario.
6. Non concorrono al raggiungimento delle 7 ore utili per l'attribuzione del buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.
7. Il diritto al servizio mensa è connesso alla prestazione lavorativa certificata attraverso il sistema di rilevazione delle presenze dell'Ente. A tal fine, è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature all'inizio e alla fine della pausa pranzo, mediante l'apposito cartellino marcatempo, non essendo ammesse altre modalità, fatta eccezione per le seguenti situazioni:
 - missioni fuori sede appositamente autorizzate;

- Responsabili di settore, se impossibilitati per impegni di servizio;
- Altre oggettive impossibilità ad utilizzare il cartellino marcatempo (furto, smarrimento...)

ART. 4 – CASI DI ESCLUSIONE

1. Non si ha diritto a fruire del buono pasto nei seguenti casi:

- assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata;
- dipendenti in missione, ove fruiscano del rimborso per spese del pasto effettivamente sostenute o qualora il servizio esterno per il quale è autorizzata la missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto;
- svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile o, comunque, da remoto.

2. Il servizio mensa, laddove garantito e fruito quale servizio di ristorazione interno alle strutture dell'Ente, rimane a disciplina invariata.

ART. 5 – VALORE NOMINALE

1. Il valore nominale del buono pasto è stabilito in € 6,00 ed essendo inferiore al limite stabilito dalla legge, non costituisce reddito da lavoro dipendente.

ART. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE ED UTILIZZO

1. Il Comune di Sant'Ilario d'Enza provvede:

- a consegnare ad ogni dipendente una card nominativa, con indicazione del numero di matricola e dell'Ente di appartenenza, da utilizzare negli esercizi convenzionati con il fornitore dei buoni pasto elettronici;
- a richiedere mensilmente al fornitore la ricarica del numero di buoni pasto elettronici spettanti a ciascun dipendente in base ai criteri di attribuzione di cui al precedente articolo 3;
- l'erogazione dei buoni pasto avviene, di norma, il mese successivo a quello di riferimento, sulla base della presenze, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione delle presenze e il loro calcolo avviene sulla base dei criteri descritti al precedente articolo 3;
- i buoni pasto saranno accreditati ai dipendenti mediante il sistema elettronico, di norma entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

ART. 7 – FURTO O SMARRIMENTO DELLA CARD

1. In caso di furto o smarrimento della card, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Ragioneria affinché ne sia dato avviso al fornitore che dovrà provvedere al blocco della card.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera che lo approva.